



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011
pec: protocollo.castrolibero@asmepec.it – Codice Fiscale 80003730787

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 del 31-07-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021.-

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

Greco Giovanni	Sindaco	P
Gangi Angelo	Vice Sindaco	A
Perrotti Nicoletta	Assessore	P
Serra Francesco	Assessore	P
Ambrosio Concetta	Assessore	P

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Caruso Anna.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 30-07-2021

Il Responsabile
Paola Ruffolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto riguarda la Regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 30-07-2021

Il Responsabile
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

Il Responsabile Area Tributi Politiche Socio Culturali e Staff;

“VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RICHIAMATA, altresì, la disciplina di cui ai commi 837 a 845 riguardante le aree mercatali;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- *è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;*
- *è stato approvato il relativo regolamento.*

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023.

DATO atto che ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione è stato prorogato al 31/07/2021;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 è pari a 9551 per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021, ivi comprese il canone mercatale;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto”

PROPONE

Alla Giunta di adottare il seguente deliberato:

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
4. DI DARE ATTO che la Legge. 21-5-2021 n. 69 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* ha disposto la **proroga al 31 dicembre 2021 della semplificazione delle procedure di concessione ed esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti**, attività artigianali abilitate alla somministrazione non assistita (**pasticcerie, gelaterie, gastronomie e simili**) nonché per le altre **attività economiche commerciali**;
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

LA GIUNTA

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tributi – Politiche Socio Culturali e Staff avente ad oggetto: “Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria anno 2021”;

PRESO ATTO che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.

2. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
3. DI DARE ATTO che la Legge. 21-5-2021 n. 69 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* ha disposto la **proroga al 31 dicembre 2021 della semplificazione delle procedure di concessione ed esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti**, attività artigianali abilitate alla somministrazione non assistita (**pasticcerie, gelaterie, gastronomie e simili**) nonché per le altre **attività economiche commerciali**;
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Ing. Giovanni Greco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-07-2021

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06-08-2021

Si da atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

N. 2226 del Registro Pubblicazioni

Castrolibero, lì 06-08-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Infante Ivan